

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 4

Prot. n. 8820/23.15.15
Roma, 15 maggio 2017

OGGETTO:

Quesito. Gestore esterno imprese di trasporto su strada.

Con nota prot. n. 805 del 23 marzo 2017, codesto Ufficio ha chiesto l'avviso della scrivente Direzione generale circa il numero minimo di ore che un soggetto deve svolgere nell'impresa presso la quale è stato designato a svolgere le funzioni di gestore dei trasporti esterno.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (1) impone alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di designare una persona fisica che svolga le funzioni di gestore dei trasporti.

Qualora l'impresa non disponga al suo interno di un soggetto in grado di svolgere le funzioni di gestore dei trasporti può indicare una persona fisica, purché sia sempre residente nella Comunità e in possesso dei requisiti di onorabilità e idoneità professionale, previa stipulazione con essa di un apposito contratto che affida l'esercizio delle funzioni di gestore dei trasporti.

Il Gestore dei trasporti sia esso interno che esterno è tenuto, ai sensi del suddetto articolo 4, a svolgere le predette attribuzioni in modo effettivo e continuativamente.

Tale condizione è presupposto essenziale affinché possa ritenersi sussistente per l'impresa il possesso del requisito d'idoneità professionale.

Con riguardo all'effettività della direzione dell'attività di trasporto si ritiene che, la stessa possa ritenersi tale in presenza di comportamenti o atti - quali ad esempio ordini di servizio, direttive ecc. - direttamente imputabili al Gestore dei trasporti, dai quali si possa desumere concretamente lo svolgimento dell'attività di trasporto dell'impresa presso cui opera, per quanto di sua competenza.

Con riferimento alla continuità della direzione dell'attività di trasporto, si ritiene che essa debba concretizzarsi da parte del Gestore dei trasporti attraverso una serie di prestazioni lavorative reiterate in misura apprezzabile nel tempo, ma non determinabili, connotate da autonomia organizzativa circa le modalità dell'adempimento e da un margine di autonomia decisionale elevato, atte ad assicurare lo svolgimento dei compiti ad esso affidati al momento della sua designazione.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Enrico Finocchi